

Leasing (assicurazione)

Tipologia contrattuale (in forma singola o di convenzione) che copre i danni subiti dai beni assicurati (ceduti in leasing strumentale o immobiliare) in conseguenza di ogni evento accidentale non espressamente escluso. La garanzia si estende ai danni provocati a terzi (R.C.) in relazione alla proprietà o costruzione dei beni assicurati.

Leeway clause

Condizione normalmente adottata per i rischi industriali relativamente alla garanzia "Incendio" con la quale l'impresa si impegna a ritenere coperti di prestazione assicurativa tutti i beni descritti in polizza anche in presenza di una eccedenza del valore stimato purché tale eccedenza non risulti superiore ad una percentuale (mediamente il 20%).

Il premio dovuto sarà poi conguagliato alla fine dell'esercizio sulla reale consistenza dei valori stimati.

Legge dei grandi numeri

La probabilità che la frequenza relativa sia vicina quanto si vuole alla probabilità dell'evento, può essere resa quanto si vuole vicina ad uno, al crescere del numero delle prove effettuate (Teorema di Bernoulli).

Vedi anche [Probabilità](#) e [Legge empirica del caso](#).

Legge empirica del caso

Se un evento ha probabilità "p", in una serie di prove ripetute nelle stesse condizioni, la frequenza relativa è assai prossima alla [probabilità](#).

Legge infortuni

Locuzione usata per indicare la disciplina riguardante l'I.N.A.I.L. contenuta nel D.P.R. 1124/65.

Lettera di disdetta

Quando il contraente intenda rinunciare alla prosecuzione di un contratto di assicurazione, è tenuto a manifestare la propria volontà all'impresa inviandole, nei termini e con i modi contrattualmente stabiliti (abituamente per raccomandata), una lettera di disdetta. Questa deve essere tempestiva, ossia deve essere spedita prima che siano decorsi i termini citati (di norma uno, tre, sei mesi) e deve contenere tutti gli elementi atti a identificare la polizza cui si riferisce.

Liberalizzazione (delle tariffe)

Locuzione usata per indicare l'abbandono, avvenuto nel 1995, in base alle norme comunitarie sulla libertà di concorrenza, dei preesistenti regimi di approvazione ministeriale delle tariffe Vita (L. 742/86, art. 29) ed R.C.Auto (L. 990/69, art. 20)

Libertà di prestazione

Vedi [Prestazione \(libertà di\)](#) e [Trattato di Roma](#).

Libertà di stabilimento

Vedi [Stabilimento \(diritto di, libertà di\)](#) e [Trattato di Roma](#).

Limiti territoriali

Ambito geografico entro il quale il contratto di assicurazione esplica i suoi effetti.

Liquidatore (sinistri)

Soggetto, normalmente dipendente da una impresa, preposto all'operazione di definire e pagare i sinistri e di disporre i relativi pagamenti.

Liquidazione (sinistri)

Materiale procedura di risarcimento di un danno, attraverso la quale si perviene all'accertamento ed al pagamento del danno stesso.

Liquidazione coatta amministrativa

È l'equivalente del fallimento, dal quale differisce perché è decisa e sottoposta al controllo del potere esecutivo e non dell'autorità giudiziaria.

Alla liquidazione coatta si ricorre nei casi previsti dalla legge, tra cui quello di dissesto dell'impresa assicuratrice. L'organo del potere esecutivo competente è il Ministero dell'Industria, coadiuvato dall'[I.S.V.A.P.](#).

La liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice, disciplinata dalla legge fallimentare e dalle leggi speciali sulle assicurazioni, è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.

Lloyd's

Corporazione inglese di assicuratori, fondata nel 1713 da Edward Lloyd, proprietario di un caffè nelle vicinanze del porto di Londra, costituita attualmente da persone fisiche (dette [names](#)) o giuridiche ("members") che fanno capo a sindacati; essi dipendono dalla autorità del Lloyd's Committee, formato da 16 membri. Pratica

ogni forma di assicurazione e di riassicurazione, ma contrariamente a quanto spesso si crede non ha assolutamente le caratteristiche di impresa.

Lucro cessante

È il mancato accrescimento patrimoniale, temporaneo o permanente, totale o parziale, conseguente al verificarsi del sinistro e solitamente, a titolo di perdita di capacità lavorativa, oppure (ma solo come configurazione temporanea) per la forzata disattivazione di una fonte di reddito.

ratore, questi - salvo patto contrario - non risponde dell'intero danno (o del maggior danno).